Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — **Roma - Venerdì, 22 luglio** — **Numero 172**

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 21; trimestre L. 16
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » 23; » 18
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80; » 50; » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 0,50 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 25 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

SOMMARIO - SENATO DEL REGNO: *Avviso di concorso.*
REGIO DECRETO-LEGGE *16 giugno 1921, n. 931, che reca facilitazioni di viaggio a favore dei mutilati o invalidi della guerra, nonchè delle famiglie dei caduti nella guerra stessa*
REGIO DECRETO *7 aprile 1921, n. 832, che approva il regolamento per l'Ente portuale di Riposto.*
REGIO DECRETO *19 giugno 1921, n. 917, concernente l'unificazione legislativa nelle nuove Provincie, in materia di stampa.*
REGIO DECRETO *19 giugno 1921, n. 928, che modifica il regolamento 12 febbraio 1911, n. 297, per l'esecuzione della legge comunale e provinciale, relativamente alle indennità da corrispondersi ai membri della Giunta provinciale amministrativa e della Deputazione provinciale.*
REGIO DECRETO *26 giugno 1921, n. 930, che proroga la validità dei decreti 7 e 28 novembre 1920, n. 1611 e 1700, concernenti le anticipazioni sul prezzo di forniture alle ferrovie dello Stato.*
REGI DECRETI *nn. 903, 904, 906, 910, 911, 922, 923, 924, 925, 926, 927 e 929 riflettenti: applicazione di tassa di esercizio, soppressione di R. consolato, modificazione di tassa, applicazione di tassa di soggiorno, erezione in Ente morale ed inscrizione di un porto a passaggio di classe.*

SENATO DEL REGNO

AVVISO DI CONCORSO

È aperto un concorso per titoli, ed in parte per esame, ad un posto di applicato di 2ª classe nell'Ufficio di questura del Senato del Regno con lo stipendio annuo di L. 5000 minimo e di L. 7500 massimo, da raggiungersi, quest'ultimo, mediante cinque aumenti triennali di L. 500 ciascuno, computabili anche sui servizi precedentemente resi allo Stato: ciò oltre ad un aumento provvisorio del 10 o del 7 0/0 sullo stipendio stesso ed alle indennità straordinarie « caro-viveri » di cui al decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 ed al R. decreto 3 giugno 1920, n. 737.

Il concorso è limitato ai giovani provvisti di licenza liceale o di Istituto tecnico o di altro titolo equipollente, che non abbiano compiuto il 32° anno di età al 31 agosto 1921.

I concorrenti dovranno presentare all'Ufficio di questura, non più tardi delle ore 18 del 31 agosto 1921, domanda in carta da bollo da L. 2, diretta alla presidenza del Senato e corredata dai documenti seguenti:

1° fede di nascita, legalizzata dal presidente di tribunale ove non trattisi del comune di Roma;

2° certificato generale, rilasciato dall'Ufficio del casellario giudiziale;

3° certificato medico di sana e robusta costituzione fisica, legalizzato dal sindaco;

4° diploma di licenza liceale o di Istituto tecnico o altro titolo equipollente;

5° certificato comprovante la perfetta conoscenza della dattilografia;

6° estratto del foglio matricolare o altro documento da cui risulti il servizio militare eventualmente prestato.

I documenti di cui ai numeri 2 e 3 dovranno essere di data posteriore a quella del presente avviso.

Per l'accertamento delle condizioni fisiche i concorrenti potranno essere assoggettati anche a visita del medico di questa Amministrazione.

Saranno titoli speciali i pubblici uffici esercitati e le benemerenze di guerra.

La conoscenza della dattilografia verrà accertata mediante esame al quale saranno sottoposti i soli concorrenti prescelti dalla Commissione aggiudicatrice del concorso.

Il vincitore del concorso sarà nominato « in esperimento » per la durata di un anno, pur con stipendio ed ogni altra competenza inerente alla effettività del posto e con affidamento di conseguire la nomina ad « effettivo » dopo l'esito favorevole del periodo di prova.

Roma, 21 luglio 1921.

I senatori questori
Giovanni Rossi.
Luigi Podestà.

Regio decreto-legge 16 giugno 1921, n. 931, *che reca facilitazioni di viaggio a favore dei mutilati o invalidi della guerra, nonchè delle famiglie dei caduti nella guerra stessa.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Viste le tariffe e le condizioni valevoli per i trasporti sulle linee ferroviarie esercitate dallo Stato;

Visto il R. decreto 27 novembre 1910, n. 953, che approva le tariffe pei trasporti in servizio interno sulle linee di navigazione esercitate dallo Stato;

Visti gli articoli 39 e 62 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificata col R. decreto 28 giugno 1912, n. 728;

Visto il decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876;

Visto il regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari applicato con R. decreto 5 settembre 1895, n 603;

Visto il decreto Luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1734;

Visto il Nostro decreto 15 ottobre 1920, n. 1494;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici di concerto con quelli dell'interno, del tesoro, dell'agricoltura, dell'industria e commercio, della guerra, della marina e delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata a concedere, sulle linee ferroviarie da essa esercitate, le seguenti facilitazioni di viaggio a favore dei mutilati o invalidi della guerra, o di altri eventi di servizio in guerra, ed a favore di ciascuno dei membri appresso specificati delle famiglie dei militari morti per ferite o per malattie contratte in guerra, o per causa della guerra, che si recano a visitare le tombe dei loro congiunti:

a) applicazione della tariffa militare (con bollo), limitatamente a quattro viaggi annuali di corsa semplice, a favore dei mutilati o invalidi per infermità ascritte alla categoria prima della tabella *A* allegata al D. L. 20 maggio 1917, n. 876.

Ove il mutilato od invalido non sia in grado di viaggiare da solo, è ammessa l'applicazione della tariffa militare (con bollo) anche per la persona di accompagnamento;

b) applicazione della tariffa differenziale *C* limitatamente a quattro viaggi annuali di corsa semplice a favore dei mutilati o invalidi per infermità ascritte alla categoria seconda della tabella *A* allegata al decreto Luogotenenziale sopra citato;

c) applicazione della tariffa differenziale *C* limitatamente a due viaggi annuali di corsa semplice a favore dei mutilati o invalidi per infermità ascritte alle categorie terza e quarta della tabella *A* allegata al D. L. sopra citato;

d) applicazione della tariffa militare (con bollo) limitatamente ad un viaggio annuale di andata e ritorno dal luogo di residenza a quello ove è sepolta la salma del militare, a favore dei genitori, vedove, figli, fratelli e sorelle di militari caduti in guerra.

Art. 2.

I mutilati invalidi, i quali abbiano liquidata la pensione in base alle categorie previste dal regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 5 settembre 1895, n. 603, verranno ammessi:

1° al trattamento specificato alla lettera *a)* del precedente art. 1 qualora abbiano liquidato la prima categoria di pensione:

2° ai trattamenti rispettivamente specificati nelle lettere *b)* e *c)* del precedente art. 1, qualora abbiano liquidata altra categoria di pensione per forme corrispondenti a quelle comprese nella seconda, terza e quarta categoria del decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876.

Art. 3.

Sulle linee di navigazione esercitate dallo Stato è ammessa l'applicazione dei prezzi a tariffa militare pei viaggi delle persone indicate ai comma *a)* e *d)* dell'art. 1 e al comma 1°) dell'art. 2; e l'applicazione dei prezzi a tariffa delle concessioni speciali (eccettuata quella per gli elettori politici) pei viaggi delle altre persone indicate nei suddetti articoli del presente decreto.

Art. 4.

La Direzione generale delle ferrovie dello Stato concreterà, d'accordo coi Ministeri della guerra, della marina, dell'industria e commercio, le norme e modalità per l'applicazione delle concessioni sopradette e stabilirà la data della loro attivazione.

Art. 5.

Con la pubblicazione del presente decreto sono abrogati i decreti 4 ottobre 1917, n. 1734, e 15 ottobre 1920, n. 1494.

Trascorso un anno di esperimento il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — PEANO — BONOMI — MICHELI — ALESSIO — RODINÒ — SECHI — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Regio decreto 7 aprile 1921, n. 832, *che approva il regolamento per l'Ente portuale di Riposto.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 3 luglio 1919, n. 1422, che istituì, con sede in Riposto, un Ente autonomo per la costruzione delle opere e per l'esercizio del porto di Riposto;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, di concerto coi ministri del tesoro e dell'industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito regolamento, visto, d'ordine Nostro, dai ministri segretari di Stato proponenti, per la esecuzione del decreto Luogotenenziale 3 luglio 1919, n. 1422, relativo alla istituzione di un Ente autonomo per la costruzione delle opere e l'esercizio del porto di Riposto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — PEANO — BONOMI — ALESSIO.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Regolamento per l'Ente portuale di Riposto

TITOLO I.

Costituzione e funzionamento organi dell'Ente

Art. 1.

« L'Ente portuale di Riposto », istituito con decreto Luogotenenziale n. 1422 in data 3 luglio 1919, per la durata di anni 70 a decorrere dal 9 settembre 1919, ha sede in Riposto.

Art. 2.

L'Amministrazione dell'Ente è affidata ad un Consiglio composto nei modi di cui all'art. 3 del citato decreto Luogotenenziale. Il mandato del presidente e dei consiglieri è personale e scade ogni quadriennio a decorrere dalla data della prima adunanza del Consiglio, salvo riconferma.

Art. 3.

Due mesi prima dello scadere del quadriennio il Consiglio promuove la nomina o la riconferma del presidente e il presidente promuove dalle Amministrazioni interessate la designazione dei rispettivi rappresentanti, che dovrà essergli notificata almeno un mese prima della scadenza del mandato.

Art. 4.

Oltre l'incompatibilità prevista dall'art. 136 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, la carica di componente il Consiglio d'amministrazione è incompatibile con quella:

a) di attore o convenuto o patrocinatore dell'uno e dell'altro, arbitro o perito in giudizio in cui sia impegnato l'Ente;

b) di partecipante direttamente o indirettamente ad appalti, imprese o servizi d'interesse dell'Ente;

c) di stipendiato o salariato dell'Ente.

È incapace di coprire dette cariche chiunque si trovi in alcune delle condizioni previste dell'art. 25 del testo unico dalla legge comunale e provinciale predetta.

Art. 5.

I consiglieri d'amministrazione decadono dalla carica qualora non intervengano a quattro adunanze consecutive, a meno che l'assenza non sia giustificata da gravi ragioni personali o di servizio, le quali non abbiano carattere tale da rendere frustranee il compito di rappresentante.

La decadenza e la cessazione straordinaria del mandato sono pronunciate dal Consiglio d'amministrazione, previa contestazione all'interessato nei casi di assenza o d'incompatibilità.

La decisione ha carattere definitivo.

Art. 6.

Nei casi di cessazione straordinaria dal mandato per sopravvenuta incompatibilità, incapacità, rinunzia o per qualsiasi altra causa l'Amministrazione che aveva nominato il membro del Consiglio, provvede a sostituirlo entro un mese dalla cessazione. Il nuovo consigliere nominato rimane in carica fino allo scadere del quadriennio per quale fu nominato il suo predecessore.

Art. 7.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce in via ordinaria ogni bimestre ed in via straordinaria ogni qualvolta sia convocato dal presidente, per sua iniziativa o su richiesta scritta di almeno tre dei suoi componenti.

Di regola gli avvisi di convocazione, con l'elenco degli oggetti da trattare saranno inviati ai consiglieri in lettera raccomandata, almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione.

Nei casi di urgenza basta che l'avviso, col sommario degli oggetti da trattare, sia spedito quarantotto ore prima, mediante dispaccio telegrafico.

In nessun caso potranno però essere trattati affari relativi ad oggetti non iscritti all'ordine del giorno, salvo il caso che il Consiglio al completo e con voto unanime, non disponga diversamente.

Art. 8.

Le deliberazioni del Consiglio non sono valide se non intervengono almeno cinque dei suoi membri. Esse sono prese a maggioranza di voti, ed in caso di parità, è decisivo il voto del presidente od in sua assenza il voto di chi ne fa le veci.

Il segretario generale è segretario del Consiglio di amministrazione ed a voto consultivo; egli non può assistere alle discussioni su materie che lo interessano personalmente, o quando il presidente e il Consiglio lo ritengano opportuno.

Potranno essere chiamati ad intervenire alle adunanze senza voto il ricevitore della dogana di Riposto, l'ufficiale di porto o qualsiasi altro funzionario, allorquando trattansi materie che interessano le rispettive amministrazioni.

Art. 9.

Il presidente e gli altri membri del Consiglio di amministrazione debbono astenersi dal prendere parte a discussioni e deliberazioni su argomenti che li riguardino personalmente o che interessino congiunti o affini sino al 4° grado civile.

Art. 10.

I processi verbali delle adunanze sono redatti dal segretario generale, e, in caso di impedimento o di assenza, da un funzionario dell'Ente all'uopo autorizzato dal presidente o dal consigliere meno anziano nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 8; sono firmati dal presidente e dal segretario generale, o da chi ne fa le veci; debbono indicare gli argomenti trattati e il numero dei voti relativi a ciascuna deliberazione. Ogni consigliere ha diritto di chiedere che nel verbale sia fatta menzione del suo voto e dei motivi che lo hanno determinato.

I verbali vengono sottoposti all'approvazione del Consiglio nell'adunanza susseguente, oppure approvati seduta stante nei casi di urgenza.

Art. 11.

Il Consiglio di amministrazione potrà stabilire in favore dei proprî componenti un emolumento in misura di L. 2000 annue, a termini del R. decreto 7 marzo 1920, n. 484, da corrispondersi in parte sotto forma di medaglia di presenza per seduta e in parte come indennità fissa alla fine di ogni esercizio finanziario, secondo la ripartizione che ne sarà fatta dal Consiglio medesimo.

Ai membri del Consiglio di amministrazione residenti fuori della sede dell'Ente saranno inoltre corrisposte a carico delle Amministrazioni da cui sono stati delegati le indennità di missione che loro spettano oltre il rimborso delle spese di viaggio per quelli che l'avessero sostenute.

TITOLO II.

Attribuzioni del Consiglio di amministrazione e del presidente

Art. 12.

L'amministrazione dell'Ente è devoluta al Consiglio di amministrazione.

Art. 13.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente.

Egli:

a) sovraintende a tutto l'andamento dell'Ente;

b) convoca e presiede le adunanze;

c) dispone e vigila l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e cura l'osservanza delle norme legislative e regolamentari;

d) mantiene la disciplina fra gli stipendiati o salariati avvalendosi dei poteri di cui ai successivi articoli;

e) esercita, in generale, tutte le funzioni di carattere esecutivo spettanti all'Ente;

f) a norma delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione rende esecutorî i ruoli annuali delle entrate a scadenza fissa, i preventivi dei redditi e delle gestioni in economia, le note dei canoni dipendenti da concessioni e da affitti e da altri proventi ed il riparto delle spese erogate per lavori tra gli Enti tenuti a contribuire a norma di legge;

g) propone al Consiglio la compilazione dei progetti dei lavori e l'ordine della loro esecuzione; nonchè le norme generali alle quali dovranno essere informati i capitolati di oneri ai sensi dell'art. 8 del decreto Luogotenenziale 3 luglio 1919;

h) presiede alle gare di aggiudicazione;

i) delibera sulle licenze nei limiti indicati nell'art. 46;

l) dispone l'istruttoria degli atti relativi alla gestione diretta ed alla concessione di aree, impianti, meccanismi, nonchè di servizi di competenza dell'Ente;

m) può prendere sotto la sua responsabilità e salvo sempre anche nei riguardi dei terzi la ratifica del Consiglio nella prima sua adunanza, le deliberazioni a questo spettanti, quando l'urgenza sia tale da non permettere la convocazione.

Art. 14.

Al presidente sarà corrisposta a termini del R. decreto 7 marzo 1920, n. 484, una indennità annua non superiore a L. 12.000 che sarà pagata alla fine dell'esercizio finanziario.

Art. 15.

In caso di impedimento del presidente, il vice presidente lo sostituisce in tutte le attribuzioni, inoltre compie le funzioni che il presidente ritenesse delegargli.

Uffici ed impiegati

Art. 16.

I servizi di competenza dell'Ente sono disimpegnati da un ufficio di Segretariato, un ufficio tecnico pei lavori, un ufficio per l'esercizio del porto ed uno di ragioneria.

Il Segretariato, che comprende i servizi amministrativi dell'Ente, è retto da un segretario generale ed ha la Direzione dei servizi amministrativi e le attribuzioni di capo del personale.

I capi servizio rispondono direttamente al presidente ed al Consiglio del funzionamento dei rispettivi uffici.

Più uffici possono essere retti da unico titolare.

Art. 17.

Il Consiglio di amministrazione può affidare la superiore direzione dei lavori ad un tecnico di speciale competenza, fissandone l'annua indennità.

Art. 18.

La ragioneria cura, sotto la personale responsabilità del ragioniere capo, la tenuta dei libri contabili necessari e specialmente:

a) del conto impegni in cui ciascun capitolo di bilancio segna, in base a comunicazione del provvedimento relativo, la conseguente spesa; a prova della annotazione in registro appone sul provvedimento il visto relativo;

b) del copia mandati, nel quale in ordine cronologico, sono iscritti i mandati emessi con la indicazione del numero loro progressivo, della data, del capitolo dell'intestatario, del titolo di spesa e della somma; a prova dell'avvenuta approvazione, appone sul mandato gli estremi di registrazione;

c) il registro riassuntivo degli impegni provvisori e definitivi rispetto agli stanziamenti, in modo che ad ogni tempo sia possibile determinare la situazione del bilancio;

d) lo scadenziario dei pagamenti ad epoca fissa, dei quali darà preavviso agli uffici amministrativi dieci giorni prima perchè preparino i provvedimenti di pagamento;

e) il registro degli atti aventi per iscopo di impedire o trattenere il pagamento di somme dovute dall'Ente e che all'uopo sono ad esse comunicati dall'Ufficio amministrativo;

f) appone il visto sui provvedimenti portanti liberazione di cauzione;

g) predispone i progetti dei bilanci di previsione e compila i conti consuntivi;

h) compila i ruoli delle entrate a scadenza fissa, i preventivi dei redditi delle gestioni in economia, le liquidazioni dei contributi imposti alle ferrovie ed ai Comuni, le note dei canoni di concessione

In caso di somma urgenza qualora si tratti di prevenire danni gravi alle opere oppure di ristabilire il servizio su linee interrotte o garentire la continuità e sicurezza dell'esercizio gravemente minacciato, potranno i lavori entro il limite di L. 100.000, essere eseguiti immediatamente, previa compilazione di un verbale di constatazione da approvarsi dal presidente. Questi curerà la ratifica del provvedimento nella prima adunanza del Consiglio.

Art. 41.

Su richiesta dell'Ente, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato procederà alla compilazione dei progetti di massima e di quelli esecutivi occorrenti per opere e provviste, che riguardino servizi ferroviari. In questi lavori potranno essere compresi quelli necessari per il passaggio diretto delle merci dal vettore ferroviario al vettore marittimo e viceversa o per il funzionamento dei servizi cumulativi ferroviari e marittimi.

I progetti che riguardano modificazioni agli impianti esistenti potranno essere studiati anche per iniziativa dell'Amministrazione predetta.

I progetti però saranno presentati all'Ente e sottoposti al procedimento stabilito per gli altri progetti.

Art. 42.

I lavori di riparazione delle opere di difesa esterna e di manutenzione che non sono a carico dell'Ente, potranno dal Ministero dei lavori pubblici essergli commessi a rimborso di spesa.

In tal caso per i progetti, i contratti, la gestione e la liquidazione si applicheranno le norme di cui al presente titolo.

TITOLO V.

Esercizio

Art. 43.

Le aree di cui l'Ente ha la gestione in forza dell'art. 2, n. 2, del decreto Luogotenenziale 3 luglio 1919, sono distinte in:

a) aree occorrenti per le ordinarie operazioni commerciali e delle quali è consentita l'occupazione solo per il tempo necessario pel disbrigo delle operazioni medesime;

b) aree concesse per più lungo tempo e per altri usi i quali non compromettano menomamente la revocabilità della concessione *ad nutum* e la rimessa nel pristino stato delle aree primitive;

c) aree concesse per usi che implichino la costruzione di opere stabili o permanenti alterazioni delle aree medesime.

La distribuzione delle aree fra le tre categorie sarà fatta dall'Ente, sentito il locale Ufficio di porto. L'Ufficio medesimo procederà d'accordo con l'Ente alla distribuzione degli accosti.

Art. 44.

L'occupazione delle aree della prima categoria sarà regolata dalle norme e tariffe che verranno determinate in apposito regolamento che l'Ente sottoporrà all'approvazione del Ministero dell'industria (Sottosegretariato per la marina mercantile), a mente dell'art. 14 del decreto Luogotenenziale 3 luglio 1919, anche per gli effetti dell'art. 41 della legge 23 luglio 1896, n. 318.

Fino a che tale regolamento non sarà approvato, si provvederà applicando le modalità e le tariffe attualmente in vigore.

Art. 45.

Le concessioni contemplate alla lettera *b)* dell'art. 43 saranno fatte per licenze trimestrali, semestrali ed annuali ed anche per più lungo periodo di tempo se riguardano i cantieri o le altre industrie navali, contemplati dal capo I, titolo III, del regolamento 20 novembre 1879, per l'applicazione del Codice per la marina mercantile.

Le licenze delle quali non sia stata chiesta la rinnovazione un mese prima della loro scadenza, si intendono decadute.

Art. 46.

Le licenze trimestrali e semestrali sono concesse dal presidente dietro domanda degli interessati, ma dovranno essere presentate al Consiglio di amministrazione per la ratifica nella prima adunanza successiva al rilascio della licenza stessa; in nessun caso potranno essere prorogate se la ratifica stessa non abbia avuto luogo.

Art. 47.

Le licenze annuali o di durata maggiore devono essere previamente autorizzate dal Consiglio di amministrazione; questa autorizzazione, salvo decisioni in contrario, implicherà anche quella di eventuali proroghe.

Art. 48.

I canoni per le licenze di cui all'art. 46 saranno fissati dal presidente, gli altri dal Consiglio di amministrazione.

Nei contratti implicanti l'obbligo di costruire opere la cui proprietà debba essere lasciata all'Ente senza compenso, potrà essere stabilito nella misura fissa di lire una il canone da pagarsi a titolo di semplice riconoscimento dei diritti dell'Ente, salvo gli altri oneri inerenti al contratto.

Art. 49.

Le concessioni fatte per licenza sono sempre subordinate alla condizione che l'Ente potrà, in qualunque tempo e per qualunque causa, sospenderne gli effetti, risolverle o far sgombrare il suolo occupato, con semplice intimazione scritta; in questi casi il concessionario non potrà pretendere indennizzo o compenso alcuno, ma soltanto la restituzione della metà del canone pagato, purchè però abbia usufruito dell'area per un periodo di tempo inferiore alla metà di quello indicato nella licenza.

Art. 50.

Quando per lo scopo della concessione o per le opere di cui occorra autorizzare l'esecuzione, venga esclusa la materiale possibilità di ottenere in qualunque momento lo sgombero e la rimessa in pristino dell'area, la concessione dovrà farsi mediante contratto. I contratti saranno sottoposti all'approvazione Ministeriale o Reale secondo che sia prescritto dalle disposizioni vigenti.

Le concessioni, anche fatte per contratto, saranno sempre subordinate alla revoca per qualsiasi ragione di pubblica utilità o di interesse dell'Ente, ma la revoca potrà essere, contrattualmente, subordinata al pagamento di una indennità proporzionata al costo, previamente accertato, delle opere ed al tempo mancante pel termine della concessione.

Nei contratti stessi sarà però stabilito un congruo termine entro il quale il concessionario dovrà assumersi l'obbligo di sgombrare completamente l'area occupata.

Qualora invece convenisse all'Ente la conservazione delle opere medesime, sarà imposto al concessionario l'obbligo di mantenerle o di consegnarle all'Ente in perfetto stato, allo scadere della concessione, senza indennizzo o compenso alcuno.

Art. 51.

Sono concorrenti le domande di concessione che riflettono la occupazione della stessa area, o che comunque siano tra loro tecnicamente incompatibili.

Nel caso di concorrenza fra domande di cui alla lettera *b*) dell'art. 43 che si propongono di utilizzare l'area per lo stesso scopo, la preferenza è determinata dalla apriorità della effettiva presentazione, quale risulta accertata dal registro dell'ufficio dell'Ente delegato a riceverlo: qualora lo scopo sia diverso potrà essere preferita dal Consiglio d'amministrazione, su proposta del presidente, quella che risulti rispondente ad un fine di maggiore interesse pubblico dell'Ente, aprendosi anche, ove del caso, una gara per l'aggiudicazione sulla base di miglioramento di canone.

Nel caso di concorrenza tra domande di cui alla lettera *c*) dello art. 43 sarà preferita, su deliberazione del Consiglio di amministrazione quella che risponda ad una finalità di maggiore interesse pubblico o dell'Ente, a parità di condizioni, offra maggiori accertate garanzie tecnico finanziarie ed industriali di immediata esecuzione ed utilizzazione. Anche in questi casi l'Ente potrà, sempre su deliberazione del Consiglio di amministrazione aggiudicare la concessione in seguito a pubblica gara ed a licitazione privata, sulla base dell'aumento del canone, ed anche in seguito a concorso per miglioramenti dei progetti tecnici.

Art. 52.

Sulle domande di concessione l'Ente sentirà il parere dell'ufficio locale di porto, per quanto esse possano riferirsi a polizia portuale o della navigazione.

I contratti e le licenze di concessione si trascrivono in un registro tenuto dall'Ente, e portano il numero di trascrizione del registro medesimo.

Un elenco di tutte le concessioni fatte per licenze o per contratto dovrà essere trasmesso per notizia al Ministero dei trasporti, alla fine di ciascun semestre.

Art. 53.

Per tutto quanto non sia previsto dal D. L. 3 luglio 1919, numero 1422, e dal presente regolamento, l'Ente si atterrà, per le concessioni, alle norme contenute nel titolo III del regolamento per la marina mercantile e alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in argomento.

Art. 54.

A garanzia di qualsiasi concessione, il concessionario dovrà depositare presso l'Ente una cauzione sufficiente a garantire il pagamento dei canoni e l'osservanza di tutti gli obblighi assunti.

Art. 55.

L'esercizio delle gru e degli altri meccanismi per l'imbarco, sbarco e trasbordo delle merci, degli alberi di carenaggio, dei bacini di carenaggio e degli scali d'alaggio, nonchè dei capannoni di deposito e di ogni altro arredamento portuale, costruiti anche a cura dello Stato e gestiti dall'Ente, potrà essere da questo anche dato in concessione di privati, giusto gli articoli 122 e seguenti del sopracitato regolamento 26 settembre 1904, n. 713.

L'esercizio diretto dovrà essere regolato da speciali norme e tariffe approvate con decreto ministeriale in conformità a quanto è stabilito nell'art. 14 del decreto Luogotenenziale 3 luglio 1919.

TITOLO VII.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 56.

L'Ente potrà richiedere la R. Avvocatura erariale di rappresentarlo e difenderlo in tutti i giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, Collegi arbitrali e giurisdizioni speciali.

Gli onorari e le competenze da corrispondersi dall'Ente all'Avvocatura, saranno liquidati a norma di legge.

Art. 57.

Per i contratti tuttora vigenti tra le Amministrazioni dello Stato e le Imprese assuntrici di appalti di manutenzione e di illuminazione del porto di Riposto, l'Ente si sostituirà allo Stato fino alla scadenza per quanto riguarda gli obblighi di cui all'art. 16 del decreto di istituzione dell'Ente.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro
BONOMI.

Il ministro dell'industria e del commercio
ALESSIO.

Regio decreto 19 giugno 1921, n. 917, *concernente l'unificazione legislativa nelle nuove Provincie, in materia di stampa.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322 e 3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di concerto col ministro della giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono pubblicati ed hanno vigore di legge nelle nuove Provincie annesse in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778:

a) il R. editto 26 marzo 1848, n. 695 sulla stampa, con le modificazioni che derivano dalle disposizioni seguenti e salvi gli articoli 17, 27, 28 e 29 che furono abrogati dall'art. 4 della legge 22 novembre 1888, n. 5801;

b) la legge 26 febbraio 1852, n. 1337, sull'esercizio dell'azione penale nei reati previsti dall'art. 25 dell'editto;

c) la legge 28 giugno 1858, n. 2876, sull'apologia dell'assassinio politico a mezzo della stampa;

d) gli articoli 1, 2 e 11 della legge 13 maggio 1871, n. 214 (serie 2), sulle prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede;

e) l'art. 2 della legge 19 luglio 1894, n. 315, sull'apologia dei reati commessi per mezzo della stampa;

f) la legge 28 giugno 1906, n. 278, sull'abolizione del sequestro preventivo dei giornali;

g) la legge 7 luglio 1910, n. 432, sull'obbligo della consegna al procuratore del Re di tre copie di

ogni pubblicazione prima che sia messa in commercio.

Art. 2.

Cessano di applicarsi nelle nuove Provincie tutte le disposizioni, che sieno in contrasto con quelle indicate nell'art. 1.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° gennaio 1922.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FERA

Visto, *Il guardasigilli*: FERA

Regio decreto 19 giugno 1921, n. 928, *che modifica il regolamento 12 febbraio 1911, n. 297, per l'esecuzione della legge comunale e provinciale relativamente alle indennità da corrispondersi ai membri della Giunta provinciale amministrativa e della Deputazione provinciale.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 9, comma 1°, e 140, del regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 12 febbraio 1911, n. 297, nonchè il decreto Luogotenenziale 29 maggio 1919, n. 960;

Sentito il Consiglio di Stato in adunanza generale;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli articoli 9, 1° comma, e 140 dell'anzidetto regolamento sono modificati come segue:

Art. 9, 1° comma. — A ciascun membro elettivo della Giunta provinciale amministrativa è assegnata, per ogni giorno di seduta, un'indennità di presenza di lire quindici. Questa per i membri non residenti abitualmente nel capoluogo è determinata in lire trenta, oltre il rimborso delle spese effettive di viaggio

Art. 140. — L'indennità di presenza al presidente ed ai membri della Deputazione provinciale, di cui all'art. 285, del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, non può mai essere superiore a lire trenta per ogni giorno di seduta, oltre il rimborso delle spese di viaggio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA

Regio decreto 26 giugno 1921, n. 930, *che proroga la validità dei decreti 7 e 28 novembre 1920, n. 1611 e 1700, concernenti le anticipazioni sul prezzo di forniture alle ferrovie dello Stato.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 7 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016, sull'Amministrazione e contabilità generale dello Stato;

Vista la legge 7 luglio 1907, n. 429;

Visti i Nostri decreti 7 e 28 novembre 1920, n. 1611 e 1700;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col ministro del tesoro;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La validità dei decreti 7 novembre 1920, n. 1611 e 28 novembre 1920, n. 1700, riguardanti le anticipazioni sul prezzo di forniture alle ferrovie dello Stato, è prorogata di un anno, e cioè sino al 30 giugno 1922.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — PEANO — BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 903. Regio decreto 2 giugno 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Casale Corte Cerro (Novara), di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921, la tassa di esercizio, col limite massimo fino a L. 1500.

N. 904. Regio Decreto 9 giugno 1921, col quale, sulla proposta del ministro degli affari esteri, il R. consolato a Norimberga viene soppresso, passandone la giurisdizione a quello di Monaco.

N. 906. Regio decreto 2 giugno 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, sono approvate, con decorrenza dal 1° gennaio 1922, le modificazioni al vigente regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame nei comuni della provincia di Padova, deliberate da quella Giunta provinciale amministrativa nelle sedute 29 dicembre 1920 e 11 marzo 1921.

N. 910. Regio decreto 19 giugno 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Valenza (Alessandria), di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921 la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 2000.

N. 911. Regio decreto 19 giugno 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di San Gallo (Bergamo) di applicare, dal 1° gennaio al 31 dicembre 1920, la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 2000

N. 922. Regio decreto 8 maggio 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, il comune di Tremezzo (Como), viene autorizzato ad applicare la tassa di soggiorno e se ne omologa il regolamento.

N. 923. Regio decreto 12 giugno 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, il comune di Moneglia (Genova), viene autorizzato ad applicare la tassa di soggiorno e se ne omologa il regolamento.

N. 924. Regio decreto 16 giugno 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, il comune di Quinto al mare (Genova) viene autorizzato ad applicare la tassa di soggiorno e se ne omologa il regolamento.

N. 925. Regio decreto 5 giugno 1920, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, il comune di Viterbo (Roma) viene autorizzato ad applicare la tassa di soggiorno e se ne omologa il regolamento.

N. 926. Regio decreto 16 giugno 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, viene omologata la deliberazione 17 marzo 1921, del Consiglio comunale di Vaglia (Firenze), concernente la modificazione dell'art. 5 del regolamento per la tassa di soggiorno.

N. 927. Regio decreto 19 giugno 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, la pia fondazione Luisa Franceschi di Casellina e Torri viene eretta in Ente morale sotto l'amministrazione della locale Congregazione di carità e ne è approvato lo statuto organico relativo.

N. 929. Regio decreto 28 aprile 1921, col quale, sulla proposta del ministro dei lavori pubblici, il porto di Cala Gavetta viene inscritto nella 3ª classe della 2ª categoria, ed approvato contemporaneamente l'elenco 23 dicembre 1912 degli Enti interessati nelle spese del porto stesso, con le relative quote di contributo nell'elenco stesso indicate.